



Decreto Dirigenziale n. 50 del 29/11/2013

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

U.O.D. 3 - UOD Pianific paesaggistica e strum attuativi. Pianif aree naturali protette

Oggetto dell'Atto:

DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, RILASCIATO IN VIA SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL COMMA 10, ART. 146 DEL D..LGS 22.01.2004 N. 42 E SS. MM. E II, ALLA RICHIEDENTE SOCIETA' ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., PER LA << REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE ALLA VIA RIPUARIA,103 IN POMPEI (NA)>>, NELL'IVI N.C.E.U. AL FOGLIO N. 415, PARTICELLA N. 33.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- a. che, la Regione Campania ha conferito a tutti i Comuni, con L.R. 01.9.1981, n. 65, la delega della funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, le cui direttive di esercizio sono state impartite con L.R. 23.02.1982, n.10;
- b. che, l'Unità Operativa Dirigenziale *"Pianificazione paesaggistica e strumenti attuativi- Pianificazione delle aree naturali protette"*, di seguito U.O.D., per *ratione materiae*, ha il compito, tra gli altri, della verifica e monitoraggio, sugli esatti adempimenti procedurali inerenti il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 22. 01.2004 e ss. mm. e ii., di seguito denominato Codice, nonché al d.P.R. 09.7.2010, n. 139, laddove connessi alla conferita funzione di cui innanzi;

CONSIDERATO:

- a. che, la Società ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A., di seguito denominata "la Richiedente" - con sede in Roma, alla Via Anagnina, 203, località Morena - e per essa l'Ing. Massimo Capoccia, nella qualità di procuratore legale di detta Società, - avanzava richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, ex art.146 del d.lgs. n. 42/2004, presso il Comune di POMPEI (NA), in data 01.02.2012 al Prot. n. 4129, per la *"Realizzazione di una Stazione Radio Base alla Via Ripuaria, 103 in POMPEI (NA)"*, nell'vi N.C.E.U al Foglio n. 415, particella n. 33 ;
- b. che - invano decorsi i termini di legge per la conclusione del procedimento da parte del Comune di Pompei, di cui al combinato disposto dei commi 8 e 10, art. 146 del Codice - la Richiedente, con nota del 26.4.2012, trasmessa alla U.O.D., che acquisiva al Prot. n. 332260 del 02.5.2012 - chiedeva di attivare l'intervento sostitutivo regionale, ex comma 10, art. 146 del Codice, ai fini del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, sempre inerente l'intervento *de quo*;
- c. che, i competenti uffici regionali della U.O.D. hanno esaminato la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica de qua, ivi avanzata, in via sostitutiva, dalla suddetta Richiedente, ex comma 10, art. 146 del Codice, relativa alla *"Realizzazione di una Stazione Radio Base alla Via Ripuaria, 103 in POMPEI (NA)"*, nell'vi N.C.E.U al Foglio n. 415, particella n. 33, redatta secondo le disposizioni di cui al d.P.C.M. 12.12.05;
- d. che, la stessa U.O.D. ha reso la relativa proposta di parere che, agli esiti istruttori, è risultata favorevole, ai fini della tutela paesaggistica, con la seguente specifica prescrizione:
"la palina portantenne non deve superare i 6,00 mt di altezza.(cfr. punto 24 Allegato 1 al d.P.R. n. 139/2010)";
- e. che, è stato richiesto alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e provincia, l'obbligatorio e preventivo parere vincolante, con propria nota Prot. n. 441739 del 08.6.2012, munita della proposta di parere di cui innanzi, nonché della relativa documentazione di rito;

CONSIDERATO, altresì:

- a. che, con note Prott. nn.12261 e 2477, rispettivamente del 11.9.2012 e del 29.01.2013 - agli atti della U.O.D. ai Prott. nn. 600820 e 247658, rispettivamente in data 03.8.2012 e del 08.4.2013, per mero disguido di ricezione - la competente Soprintendenza trasmetteva, specifica richiesta di integrazione documentale alla Richiedente, per il tramite di questi uffici regionali;
- b. che, la U.O.D., con note Prott. nn. 716594 e 255366, rispettivamente del 02.10.2012 e del 10.4.2013, trasmetteva alla competente Soprintendenza quanto innanzi richiesto, nonché quale ulteriore integrazione atti, così come pervenuti dalla Richiedente e quivi acquisiti ai Prott. nn. 687365 e 133483, rispettivamente in data 20.9.2012 e 21.02.2013;

- c. che, con nota soprintendenza Prot. n.13342 del 14.5.2013 - agli atti della U.O.D. al Prot. n. 359939 del 22.5.2013 – veniva comunicato il relativo avviso di procedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
- d. che, la Richiedente ha prodotto e trasmesso le proprie osservazioni, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 ed acquisite dalla U.O.D. al Prot. n. 464557 del 28.6.2013, successivamente inoltrate, per il tramite della stessa, alla competente Soprintendenza, con nota Prot. n. 470388 del 01.7.2013, per le valutazioni di merito;

PRESO ATTO:

- a. del conseguente definitivo parere NEGATIVO reso, in merito, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e provincia, con nota Prot. n. 26600 del 07.10.2013 - agli atti dell'U.O.D. al Prot. n. 711554 del 16.10.2013 - comprovato dalle ivi specifiche motivazioni addotte;

RITENUTO:

- a. pertanto, di dover provvedere, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 146, comma 10 del Codice, ad emettere il provvedimento di diniego dell'Autorizzazione Paesaggistica, relativo all'intervento di che trattasi, conforme al suddetto parere contrario della competente Soprintendenza;

VISTO:

- a. l'art. 82 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;
- b. il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*;
- c. il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii, recante il *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 dello stesso;
- d. la L.R. 29 maggio 1980, n. 54, recante *"Delega e sub-delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub-delegate."*;
- e. l'art. 6, comma 1 della L.R. 1 settembre 1981, n. 65, con la quale sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative attive previste dall'art. 82, comma secondo, lettera b), d) e f) del suddetto d.P.R. n. 616/1977, per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico;
- f. la L.R. 23 febbraio 1982, n. 10 e l'ivi allegato contenente le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui innanzi, conferite dalla Regione Campania ai Comuni con la L.R. n. 65/1981 inerente la tutela dei beni ambientali;
- g. la nota Prot. n. 942/SP del 07.7.2011, a firma dell'Assessore all'Urbanistica della Giunta Regionale della Campania, trasmessa a tutti i Comuni della Campania;
- h. la Circolare esplicativa, Prot. n. 0602279 del 02.8.2011, parimente diramata in merito alla suddetta nota assessorile;
- i. il preventivo e vincolante parere negativo emesso, in merito, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e provincia, con nota Prot. n. 26600 del 07.10.2013, che si allega sotto la lettera "A";

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile di P.O., Arch. Domenico De Lucia, nonché dell'attestazione di regolarità resa sulla stessa dal Dirigente dell'U.O.D. 03, nella qualità di responsabile di procedimento

DECRETA

per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di NON rilasciare, come per gli effetti del presente DINIEGA, l'Autorizzazione Paesaggistica, ex art. 146 del Codice, in conformità al preventivo e relativo parere negativo reso dalla competente Soprintendenza, con nota Prot. n. 26600 del 07.10.2013, che si allega sotto la lettera "A", alla Richiedente Società ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - con sede in Roma, alla Via Anagnina, 203, località Morena, e per essa all'Ing. Massimo Capoccia, nella qualità di procuratore legale di detta Società, residente alla Via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola F1 -80143 NAPOLI - relativa alla avanzata richiesta, in via sostitutiva, inerente la *"Realizzazione di una Stazione Radio Base alla Via Ripuaria, 103 in POMPEI (NA)"*, nell'ivi N.C.E.U. al Foglio n. 415, particella n. 33,
2. che, avverso il presente decreto, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, così come disposto ex comma 12, art. 146 del Codice;
3. di trasmettere copia del presente decreto:
 - 3.1 alla Richiedente Società ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A., con sede in Roma, alla Via Anagnina, 203, in località Morena, e per essa all'Ing. Massimo Capoccia, nella qualità di procuratore legale di detta Società, residente alla Via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola F1 -80143 NAPOLI;
 - 3.2 al Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune di POMPEI (NA);
 - 3.3 alla competente Soprintendenza B.A.A.P.S.A.E. per Napoli e provincia;
 - 3.4 all'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania, per opportuna conoscenza;
 - 3.5 al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali della Giunta Regionale della Campania;
 - 3.6 al Dirigente della incardinata U.O.D. n 03 della Giunta Regionale della Campania;
 - 3.7 alla Segreteria di Giunta Ufficio V - Bollettino Ufficiale-U.R.P., per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C..

Ing. Pietro ANGELINO